



*Arma dei Carabinieri*

**PROTOCOLLO DI INTESA**  
**TRA**  
**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**  
**E**  
**L'ARMA DEI CARABINIERI**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (di seguito denominata "AUTORITÀ"), nella persona del Presidente, Dott. Stefano Besseghini, e l'ARMA DEI CARABINIERI (di seguito denominata anche "ARMA"), nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi (di seguito congiuntamente indicate come "le Parti");

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*", che ha istituito l'AUTORITÀ competente per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito delle attività volte a tutelare nel settore dei servizi di pubblica utilità gli interessi dei consumatori e a promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità;
- l'articolo 2, comma 10, della legge n. 481/95, che stabilisce che i componenti e i funzionari dell'AUTORITÀ, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali;
- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95, che prevede che l'AUTORITÀ controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/95, che abilita l'AUTORITÀ a richiedere, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;
- l'articolo 2, comma 20, lettera b), della legge n. 481/95, il quale prevede che l'AUTORITÀ effettua controlli in ordine al rispetto delle convenzioni e degli eventuali contratti di programma che disciplinano l'esercizio del servizio in concessione, nonché del regolamento di servizio predisposto dal soggetto esercente il servizio;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, che abilita l'AUTORITÀ a irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte di soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri; in caso di reiterazione delle violazioni

L'AUTORITÀ ha la facoltà di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero a proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

- l'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'AUTORITÀ, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'articolo 2, comma 27, della legge n. 481/95, che attribuisce all'AUTORITÀ autonomia organizzativa, contabile e amministrativa;
- il Regolamento recante “*Disciplina delle procedure istruttorie dell'AUTORITÀ per l'energia elettrica e il gas*”, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244.

VISTI:

- l'articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha attribuito all'AUTORITÀ le funzioni di regolazione e di controllo anche in materia di servizi idrici, individuate all'articolo 3, comma 1, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 e che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'AUTORITÀ stessa dalla legge n. 481/95 negli altri settori già di competenza (elettricità e gas);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva europea 2012/27/UE di promozione dell'efficienza energetica che ha attribuito all'AUTORITÀ specifiche funzioni in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento; in tale ambito, l'AUTORITÀ esercita altresì i poteri di controllo, ispezione e sanzione già previsti dalla legge n. 481/95 negli altri settori già di competenza (elettricità, gas e servizi idrici);
- l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'AUTORITÀ le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati e, in particolare, quelle elencate al comma 527, da esercitare con gli stessi poteri e principi fino ad allora applicati negli altri settori già di competenza (elettricità, gas, sistemi idrici integrati e teleriscaldamento), come fissati dalla legge n. 481/95, trasformandone la denominazione in AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA);

VISTA la deliberazione 2 febbraio 2018, 57/2018/A di approvazione dell'Organigramma, del Regolamento di organizzazione e funzionamento e dell'Assetto organizzativo della Microstruttura dell'AUTORITÀ;

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, così come definiti dall'articolo 159 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell'Ordinamento Militare*”, quale Forza militare di polizia a competenza generale, capillarmente diffusa sull'intero territorio nazionale con le sue 5.421 Stazioni e Tenenze;

VISTO l'articolo 81 del Regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, recante il “*Regolamento Organico per l'Arma dei Carabinieri*”, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40, in ordine ai doveri di assistenza dell'ARMA DEI CARABINIERI ai pubblici funzionari;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, e segnatamente l'articolo 2, recante le attribuzioni dell'ARMA nei comparti di specialità, con particolare riguardo alla sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;

VISTO l'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell'Ordinamento Militare*”, per il quale i Reparti dell'Organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare dell'ARMA

svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'Organizzazione territoriale;

VISTO il decreto 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante “*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*”, che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

VISTI i compiti del Comando per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica, che espleta funzioni di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, operando alle dipendenze funzionali del Ministero della Transizione Ecologica;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATA la reciproca volontà di strutturare, nell'esercizio delle rispettive competenze di garanzia, di controllo e di monitoraggio, una collaborazione a tutela degli interessi dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, corrispondendo alle funzioni di garanzia della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità dell'AUTORITÀ e alla vocazione di prossimità ambientale dell'ARMA;

sottoscrivono il presente

## PROTOCOLLO DI INTESA

### TITOLO I

#### Ambiti di collaborazione e referenti

##### Articolo 1

##### *Ambiti di collaborazione*

- 1.1 Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE e l'ARMA DEI CARABINIERI, in attuazione del quadro normativo vigente e delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa.
- 1.2 Le aree di collaborazione riguardano:
  - a. l'effettuazione di controlli e di ispezioni presso i soggetti sottoposti a regolazione nei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici, del teleriscaldamento e teleraffrescamento e del ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati;
  - b. l'organizzazione di iniziative didattiche, formative e divulgative per favorire la condivisione di esperienze e lo scambio di *best practice*.

##### Articolo 2

##### *Referenti*

- 2.1 Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
- a. per l'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE:
    - il Direttore della Direzione *Accountability e Enforcement*, per gli aspetti strategici;
    - il Responsabile dell'Unità Programmazione e Coordinamento Funzionale dell'*Enforcement*, per gli aspetti operativi.
  - b. per l'ARMA DEI CARABINIERI:
    - il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale;
    - il Comandante del Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica.
- 2.2 I referenti verificano con cadenza periodica lo stato di attuazione del presente Protocollo e delle attività discendenti.

## TITOLO II

### Modalità esecutive

#### Articolo 3

##### *Collaborazione operativa*

- 3.1 In relazione all'ambito di cui all'articolo 1, comma 1.2, lettera a.:
- a. l'AUTORITÀ può richiedere all'ARMA il supporto nelle attività di verifica connesse con l'esercizio delle proprie funzioni di cui alle norme in premessa;
  - b. l'ARMA collabora con l'AUTORITÀ per lo svolgimento degli accertamenti richiesti nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità nei settori della Divisione Ambiente (servizi idrici, teleriscaldamento e teleraffrescamento, ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati), nonché, compatibilmente con le priorità istituzionali, nei settori della Divisione Energia (settore energia elettrica e settore gas, mercati energia all'ingrosso e mercati retail) e del Segretariato Generale (tutela dei consumatori, vigilanza e contenzioso).
- 3.2 Le Parti:
- a. svolgono incontri periodici di programmazione e verifica delle modalità operative attinenti alla collaborazione disciplinata dal presente Protocollo;
  - b. si scambiano periodicamente informazioni sulle rispettive attività che presentino profili di interesse comune.

#### Articolo 4

##### *Modalità attuative*

- 4.1 Avuto riguardo al contenuto di cui all'articolo 1, comma 1.2, lettera a., l'AUTORITÀ potrà rivolgere le richieste di supporto alla Sala Operativa del Comando Generale, con congruo anticipo, secondo un apposito modello, avendo cura di indicare:
- gli estremi del provvedimento dell'AUTORITÀ che dispone i controlli o le ispezioni;
  - i soggetti sottoposti all'attività di controllo o ispettiva;
  - le sedi, gli impianti, gli uffici e gli altri eventuali luoghi presso i quali dovrà svolgersi il controllo o l'ispezione;
  - il giorno e l'ora di inizio del controllo o dell'ispezione.

- 4.2 L'ARMA, per il tramite della Sala Operativa, provvederà a interessare le competenti Organizzazioni funzionali - territoriale e forestale, ambientale e agroalimentare - al fine di garantire l'assistenza al personale dell'AUTORITÀ nell'esecuzione di controlli e di ispezioni presso i soggetti sottoposti a regolazione.
- 4.3 La richiesta di cui al precedente comma 4.1 viene esibita al soggetto sottoposto a controllo o a ispezione.

#### Articolo 5

##### *Cooperazione formativa*

- 5.1 Con riferimento al contenuto dell'articolo 1, comma 1.2, lettera b., le Parti si impegnano a segnalare reciprocamente le iniziative formative e informative (convegni, conferenze e seminari) organizzate nelle materie di interesse comune e utili alle finalità del presente Protocollo, favorendo la partecipazione di propri rappresentanti, lo scambio di *best practice* e la condivisione di lezioni apprese.

### TITOLO III

#### Trattamento dei dati e delle informazioni

#### Articolo 6

##### *Sicurezza delle informazioni e riservatezza*

- 6.1 Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*".
- 6.2 Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati delle attività oggetto del presente Protocollo, di cui siano venute, in qualsiasi modo, a conoscenza.
- 6.3 In ogni caso, in sede di trasmissione delle informazioni o dei documenti, viene fatto presente il trattamento della riservatezza applicato agli stessi.

### TITOLO IV

#### Disposizioni finali

#### Articolo 7

##### *Oneri*

- 7.1 Le spese sostenute dai militari dell'ARMA per le attività di collaborazione oggetto del presente Protocollo sono a carico dell'AUTORITÀ.

#### Articolo 8

##### *Accordi discendenti*

- 8.1 Specifiche attività potranno essere oggetto di accordi discendenti.

#### Articolo 9

##### *Durata, integrazioni e modifiche*

- 9.1 Il presente Protocollo, siglato con firma digitale, ha durata di cinque anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
- 9.2 Il presente Protocollo può essere integrato e modificato di comune accordo, anche prima della scadenza, per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.
- 9.3 Il presente Protocollo è pubblicato nei siti internet dell'AUTORITÀ e dell'ARMA, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Roma,

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI  
REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

*(Dott. Stefano Besseghini)*

IL COMANDANTE GENERALE  
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

*(Gen. C.A. Teo Luzi)*

---

